REGIONE LIGURIA

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

Art. 1 -	Finalità	4
Art. 2 -	Ambito di applicazione	4
Art. 3 -	Effetti del Piano	4
Art. 4 -	Contenuti ed Elaborati di Piano	4
Art. 5 -	Modifiche ed aggiornamenti del Piano	5
Art. 6 –	Sistema informativo ambientale	5
Art. 7 -	Definizioni	6
Art. 8 -	Obiettivi di qualità ambientale	6
Art. 9 -	Aggiornamento degli agglomerati	7
Art. 10 -	Individuazione degli interventi prioritari ed indifferibili in materia di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane	7
Art. 11 -	Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione	7
Art. 12 -	Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane in acque interne e di transizione	8
Art. 13 -	Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane in acque marino costiere	9
Art. 14 -	Sfioratori	10
Art. 15 -	Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane	10
Art. 16 -	Limiti allo scarico di acque reflue urbane	11
Art. 17 -	Scarichi di acque reflue urbane recapitanti in bacini drenanti in aree sensibili	11
Art. 18 -	Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da fonte puntuale che compromettono la qualità dei corpi idrici	11
Art. 19-	Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da sorgenti diffuse che compromettono la qualità dei corpi idrici	12
Art. 20 -	Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	12
Art. 21 -	Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	13

Art.22 – Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee 13
Art.23 – Scarichi nel suolo 14
Art. 24 – Scarichi nel sottosuolo 14
Art. 25 – Misure per la tutela degli habitat acquatici 14
Art. 26 - Definizione e calcolo del Deflusso Minimo Vitale 15
Art. 27 - Componenti del Deflusso Minimo Vitale 15
Art. 28 - Criteri per l'applicazione del DMV 16
Art. 29 - Regolazione delle derivazioni in atto 16
Art. 30 - Deroghe nell'applicazione del DMV 17
Art. 31 - Limitazioni alle nuove derivazioni 17
Art.32 - Misure per il rilascio di concessioni nei corpi idrici che alimentano acquiferi in stato quantitativo scadente 18
Art. 33 - Misuratori della portata prelevata 18
Art. 34 - Regime di salvaguardia 18

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Piano di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, redatto ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante "Norme in materia ambientale" e succ. mod. ed int., persegue gli obiettivi generali sanciti dall'art. 73 del D.lgs. 152/2006:

   - prevenzione dell'inquinamento dei corpi idrici non inquinati;
   - risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni;
   - perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
   - mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate (rispetto del deflusso minimo vitale);
   - mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità
   - impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide.

2. Il Piano individua le misure e gli interventi a tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei al fine del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dal D.Lgs. 152/2006 e fissati nel presente Piano.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente piano si applica a tutti i corpi idrici superficiali e a tutti i corpi idrici sotterranei, al fine di impedire il deterioramento dello stato degli stessi e raggiungere un buono stato delle acque superficiali entro il 2015.

Art. 3 - Effetti del Piano

1. Il Piano , che costituisce piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ha gli effetti del piano di bacino e, come tale, vincola la pianificazione di livello regionale, provinciale e comunale, con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.

Art. 4 - Contenuti ed Elaborati di Piano

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

   - Relazione Generale
   - Individuazione dei Corpi idrici
   - Reti di monitoraggio
   - Valutazione delle pressioni significative
   - Registro delle Aree Protette
   - Classificazione dei Corpi Idrici Superficiali
   - Classificazione dei Corpi Idrici Sotterranei
   - Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia
   - Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri di determinazione del DMV
   - Monografie dei corpi idrici
   - Analisi economica
   - Obiettivi di Piano
   - Sintesi del Programma delle Misure

- Norme di Attuazione
- Rapporto Ambientale
- Quadro di riferimento normativo (allegato A al Rapporto Ambientale)
- Contesto socio economico ed ambientale di riferimento (allegato B al rapporto Ambientale)
- Studio di incidenza (allegato C al Rapporto Ambientale)
- Piano di monitoraggio ambientale VAS (allegato D al Rapporto Ambientale)
- Sintesi non tecnica (allegato E al Rapporto Ambientale)
- Elaborati cartografici:

    - Tipizzazione delle acque superficiali
    - Caratterizzazione delle acque sotterranee
    - Portate e DMV
    - Pressioni Acque superficiali e sotterranee
    - Rete di monitoraggio delle acque superficiali 2009-2014
    - Rete di monitoraggio delle acque sotterranee 2009-2014
    - Stato Chimico delle Acque Superficiali 2009-2013
    - Stato Ecologico delle Acque Superficiali 2009-2013
    - Stato Complessivo delle Acque Superficiali 2009-2013
    - Stato Chimico delle Acque Sotterranee 2009-2013
    - Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee 2009-2013
    - Stato Complessivo delle Acque Sotterranee 2009-2013
    - Obiettivi Acque superficiali
    - Obiettivi Acque sotterranee
    - Registro delle Aree protette
    - Bacini drenanti in Area Sensibile
    - Nuova tipizzazione delle acque superficiali.

Art. 5 – Modifiche ed aggiornamenti del Piano

1. Il Piano è uno strumento dinamico, concepito sulla base del modello Determinanti – Pressioni – Stato – Impatti, che opera attraverso una continua azione di monitoraggio, programmazione, realizzazione degli interventi, individuazione ed attuazione di misure e fissazione di vincoli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
2. Il Piano è aggiornato ogni sei anni.
3. Sono modifiche sostanziali quelle che incidono sulle linee fondamentali e sugli obiettivi del Piano. Tali modifiche sono approvate dal Consiglio Regionale.
4. Sono modifiche non sostanziali, tra l'altro, quelle relative alla tipizzazione, alla caratterizzazione, alla classificazione dei corpi idrici, alla rete di monitoraggio ed all'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 9. Tali modifiche sono approvate dalla Giunta Regionale.

Art. 6 – Sistema informativo ambientale

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), che contiene le informazioni relative allo stato dei corpi idrici e alle fonti di pressione.
2. L'archiviazione sul SIRA dei risultati dei monitoraggi sui corpi idrici è effettuata da ARPAL, che carica e valida i suddetti dati sul SIRA; il caricamento dei dati avviene, di norma, entro 4 mesi dalla data di campionamento per le analisi chimico-fisiche ed entro sei mesi dalla data di campionamento per le indagini relative agli indicatori biologici; Arpal e Regione concordano le date di caricamento dei dati anche in relazione a specifici obiettivi e adempimenti normativi statali e comunitari.

Art. 7 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti Norme, si assumono le definizioni di seguito riportate:

abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi al giorno;
acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque relfue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalla acque meteoriche di dilavamento;
acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
agglomerato a forte fluttuazione stagionale: agglomerato il cui carico inquinante stagionale, calcolato in abitanti equivalenti, sia superiore di almeno il 30 per cento rispetto al carico derivante dalla popolazione residente;
carico generato di un agglomerato: Consiste nel carico inquinante dato dalle acque reflue urbane prodotte, nei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali, dagli abitanti residenti, dagli abitanti estivi o stagionali, e dalle acque reflue industriali convogliate in fognatura, e corrisponde al carico biodegradabile dell'agglomerato che, espresso in abitanti equivalenti, ne rappresenta la dimensione;
carico servito di un agglomerato: Consiste nel carico generato di un agglomerato convogliato in fognatura, il cui valore si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/giorno, stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali
derivazioni in atto vigenti: le derivazioni la cui concessione non è in scadenza
opera di presa a sbarramento: opera di captazione del deflusso superficiale, posta trasversalmente al corso d'acqua. L'opera è finalizzata a creare un determinato livello idrico, sia ai fini dell'attivazione di una centrale idroelettrica, sia ai fini della creazione di un invaso di regolazione/accumulo delle acque.
PE12: posto barca equivalente da 12 metri, cosi come definito nel Piano territoriale di coordinamento della Costa.
sfioratore o scaricatore di emergenza: dispositivo a servizio di stazioni di sollevamento situate lungo la rete fognaria o in testa all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane che entra in funzione al verificarsi di fuori servizio prolungato delle stazioni stesse. Tale dispositivo può svolgere anche le funzioni di scaricatore di piena.
sfioratore o scaricatore di piena: dispositivo a servizio di reti fognarie di tipo misto che consente di scaricare verso un recettore finale, in tempo di pioggia, la portata eccedente una soglia prestabilita in una determinata sezione della rete fognaria;
trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative
utenza unica complessiva: le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso d'acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti

Art. 8 - Obiettivi di qualità ambientale

1. Il Piano indica le misure atte a conseguire i seguenti obiettivi di qualità ambientale:
   a) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei devono raggiungere l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", come definito dalla Direttiva 2000/60/CE e dall'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza;
   b) ove esistente deve essere mantenuto lo stato di qualità ambientale "elevato"; rimane salvo il caso in cui lo scadimento dalla classe "elevato" ad una classe inferiore sia dovuto ai risultati di indicatori

biologici, parametri idromorfologici a sostegno o parametri chimici precedentemente non monitorati o per i quali siano sopravvenute significative modifiche metodologiche;

c) devono comunque essere adottate tutte le misure atte ad evitare un peggioramento della qualità dei corpi idrici classificati.

2. L'elaborato "Obiettivi di Piano" individua e motiva le esenzioni al termine di cui al comma 1 per i corpi idrici conformemente a quanto stabilito all'articolo 77 comma 6 del D.Lgs. 152/2006,

Art. 9 - Aggiornamento degli agglomerati

1. L'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati è effettuato dalla Regione ogni due anni sulla base di proposte presentate dagli enti di governo dell'ambito, i quali sono tenuti ad attenersi ai criteri approvati dalla giunta regionale.
2. Gli enti di governo dell'ambito provvedono agli adempimenti di cui al comma precedente entro 6 mesi dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta Regionale.
3. In assenza di proposte da parte degli enti di governo dell'ambito, la Regione provvede ad aggiornare l'individuazione degli agglomerati qualora gli elementi conoscitivi disponibili lo consentano.

Art. 10 - Individuazione degli interventi prioritari ed indifferibili in materia di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane

1. Ai fini della redazione dei Piani d'Ambito e dei Programmi d'intervento sono individuati, nell'ordine, come prioritari:
   a. gli investimenti per la depurazione delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 2.000 a.e., al fine del rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

   b. gli investimenti per il collettamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 2.000 a.e., al fine del rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
2. Salvo gli interventi di somma urgenza e gli interventi urgenti per ripristini di danni occorsi in concomitanza di eventi calamitosi, sono da ritenere indifferibili, tra gli investimenti prioritari di cui al comma 1, quelli rivolti al superamento di situazioni di non conformità alla Direttiva 91/271/CEE. Il Piano d'Ambito stabilisce la tempistica di tali interventi sulla base delle procedure di contenzioso comunitario eventualmente in atto.
3. Il Piano definisce le misure da assumere come riferimento nella pianificazione d'ambito secondo la metodologia e le risultanze riportate nell'elaborato "Programma delle misure".

Art. 11 - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione

1. Gli agglomerati fino a 2.000 a.e. sono progressivamente dotati di reti fognarie, compatibilmente con la sostenibilità economico-finanziaria relativa alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'Ambito, con la conformazione del territorio e delle sue caratteristiche geomorfologiche, nonché con le azioni prioritarie di cui all'articolo 10.
2. L'aggiornamento dei Piani d'Ambito favorisce i collegamenti fra reti fognarie contermini in modo da pervenire alla depurazione della massima quota possibile di reflui. A tal fine gli enti d'ambito procedono all'individuazione delle reti fognarie contermini e relativi impianti di trattamento finale e valutano la possibilità delle interconnessioni sulla base di criteri di massima economicità ed efficienza , anche attraverso l'integrazione di reti ed impianti fra Ambiti diversi.

3. L'individuazione di cui al comma 2 è obbligatoria qualora la distanza fra reti fognarie contermini sia inferiore a 500 metri e qualora la morfologia del territorio non sia sfavorevole alla realizzazione di reti estese per la presenza di elementi geomorfologici ed infrastrutturali che siano d'ostacolo.
4. Le reti fognarie di nuova realizzazione devono essere di tipo separato. Le reti miste esistenti devono essere progressivamente separate e risanate a cura dell'Ente di governo dell'ambito, fatte salve le situazioni particolari e limitate ove non sia possibile tecnicamente la separazione a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
5. I progetti delle reti di fognatura devono comprendere anche tutte le opere per l'allacciamento delle utenze. Il gestore provvede a propria cura, ed a spese del richiedente, alla realizzazione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento e del relativo pozzetto in corrispondenza del confine di proprietà; il gestore si rivarrà sul privato relativamente alle spese sostenute, a meno che le spese relative a tali allacciamenti non siano già coperte dai proventi della tariffa del Servizio Idrico Integrato. Sono a carico dei privati le opere di allacciamento all'interno della proprietà privata e comunque fino al suddetto pozzetto. La spesa sostenuta dal gestore deve essere preventivamente quantificata: al riguardo, è da ritenersi legittima una quantificazione in misura forfettaria, purché la somma richiesta al privato costituisca un equo rimborso dell'intervento eseguito dal gestore.
6. In presenza di reti separate e fatto salvo quanto previsto al comma 8, è vietato scaricare nella fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque prive di carichi inquinanti o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura, quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni.
7. Anche per le reti esistenti che non sia possibile separare deve essere prevista la progressiva eliminazione dell'immissione di acque non inquinate o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura.
8. E' obbligatorio l'allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione finale, purché non ostino motivi tecnici e gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e inquinante degli scarichi sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell'impianto di depurazione finale. Gli Enti di governo dell'ambito, nel consentire l'allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, devono tenere conto dell'effettiva sostenibilità, in essere e di previsione, del sistema depurativo, considerando la capacità organica di progetto residuale ancora disponibile dell'impianto di depurazione finale, al netto della pianificazione di allacciamenti di nuove utenze civili eventualmente bilanciata da opere di potenziamento del medesimo sistema depurativo, il tutto riferito alle previsioni contenute nel Piano d'Ambito.
9. E' obbligatorio l'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati se la distanza tra il confine dell'insediamento stesso e l'asse della pubblica fognatura è superiore a 300 metri o se la fognatura pubblica ha una quota superiore di 20 metri rispetto a quella del terreno dell'insediamento, salvo deroga da concedere sulla base di comprovate ragioni tecniche.
10. Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti esistenti di cui al comma 10 i limiti di distanza e dislivello di deroga all'allaccio alla pubblica fognatura sono ridotti a 150 metri e a 10 metri.

Art. 12 – Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane in acque interne e di transizione

1. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque superficiali interne e di transizione, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 500 A.E. è ritenuto appropriato un trattamento primario costituito da vasche di tipo Imhoff, idoneamente dimensionate secondo le disposizioni di cui alla Delibera CITAI del 4/2/1977 oppure con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle vasche tipo Imhoff. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Piano, i gestori degli impianti esistenti trasmettono all'autorità competente una relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, sulla adeguatezza dell'impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento.

2. Nelle reti fognarie servite da trattamenti di tipo primario indicati al comma 1, è ammesso lo scarico solo delle acque reflue domestiche o assimilate di cui alla l.r. 29/2007 o di acque provenienti da servizi igienici anche annessi ad attività produttive o di servizio.
3. Per le vasche di tipo Imhoff di cui al comma 1, devono essere eseguite operazioni periodiche di pulizia e controllo, con cadenza almeno di due volte l'anno; è facoltà dell'autorità competente prescrivere interventi più frequenti. Le operazioni periodiche di pulizia e controllo devono essere annotate su un apposito quaderno di manutenzione.
4. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque superficiali e di transizione, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 500 e 2000 A.E., sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa o da tecnologie depurative naturali o da ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori.

Art. 13 – Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane in acque marino costiere

1. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 1.000 A.E. è ritenuto appropriato un trattamento comprendente vasche di tipo Imhoff, idoneamente dimensionate secondo le disposizioni di cui alla Delibera CITAI del 4/2/1977 oppure impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle vasche tipo Imhoff ed una condotta conforme a quanto stabilito dalla l.r. 43/95. Sono altresì ammessi, in aggiunta ai trattamenti di cui sopra, sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Piano, i gestori degli impianti esistenti inviano all'autorità competente una relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, sulla adeguatezza dell'impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento.
2. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 1.000 e 2.000 A.E. è ritenuto appropriato un trattamento comprendente la rimozione spinta della frazione sospesa, la disoleatura ed una condotta di scarico a mare conforme a quanto stabilito dalla l.r. 43/95 o tecnologie depurative che garantiscano prestazioni equivalenti o superiori, a condizione che sia mantenuto uno stato di qualità ambientale complessivo almeno buono nel corpo idrico marino costiero recipiente e nelle aree a specifica destinazione d'uso interessate dallo scarico. Sono altresì ammessi, in aggiunta ai trattamenti di cui sopra, sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Piano, i gestori degli impianti esistenti inviano all'autorità competente una relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, sulla adeguatezza dell'impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento.
3. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 2.000 e 10.000 A.E. a forte fluttuazione stagionale è ritenuto appropriato un trattamento comprendente la rimozione spinta della frazione sospesa, la disoleatura ed una condotta di scarico a mare conforme a quanto stabilito dalla l.r. 43/95 o tecnologie depurative che garantiscano prestazioni equivalenti o superiori, a condizione che sia mantenuto uno stato di qualità ambientale complessivo almeno buono nel corpo idrico marino costiero recipiente e nelle aree a specifica destinazione d'uso interessate dallo scarico. Sono altresì ammessi, in aggiunta ai trattamenti di cui sopra, sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Piano, i gestori degli impianti esistenti inviano all'autorità competente una relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, sulla adeguatezza dell'impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento.
4. Nelle reti fognarie servite dai trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 3. è ammesso lo scarico di acque reflue industriali solo nei casi in cui il refluo rispetti i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
5. Ai fini di tutelare l'efficienza delle condotte di scarico a mare i gestori provvedono a dotare i punti di scarico delle condotte sottomarine situati a profondità maggiori di 20 metri, di idonei sistemi di protezione e di deterrenza nei confronti della pesca e degli ancoraggi illeciti. Tali sistemi dovranno essere posizionati all'interno delle aree di interdizione di ancoraggio e pesca già istituite dall'autorità marittima.

Art. 14 - Sfioratori

1. I gestori degli sfioratori e delle relative stazioni di sollevamento realizzano e aggiornano per ogni punto di scarico un'adeguata analisi dell'impianto comprensiva dei seguenti contenuti:
    - descrizione e tipologia di impianto,
    - condizioni di attivazione dello sfioratore,
    - valutazione delle frequenze e delle portate dello sfioratore,
    - valutazione delle caratteristiche qualitative delle portate sfiorate sulla base della tipologia di scarichi veicolati in fognatura (con particolare attenzione alla possibile presenza delle sostanze pericolose),
    - parametri di diluizione e pretrattamenti a monte delle portate sfiorate,
    - caratteristiche della condotta di scarico,
    - interventi necessari per la mitigazione della pressione ambientale.

    Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Piano le relative monografie sono trasmesse all'autorità competente; ogni aggiornamento dovrà essere altresì comunicato.

Art. 15 - Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane

1. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in corsi d'acqua con potenzialità superiore a 500 A.E. nonché di quelli recapitanti in acque marino costiere con potenzialità superiore a 1.000 A.E. installano misuratori di portata che permettano la quantificazione dei volumi scaricati nel corpo recettore.
2. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore o uguale a 10.000 A.E. installano campionatore refrigerato che assicuri la programmazione del prelievo di un campione medio sulle 3 o sulle 24 ore.
3. La verifica di conformità dei limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane è eseguita secondo il numero minimo di controlli di cui all'allegato 5 alla Parte terza del D.lgs. 152/2006.
4. I controlli di cui al comma 3 possono essere delegati al gestore dell'impianto qualora lo stesso garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto da essa idoneo, sulla base di criteri di ammissibilità stabiliti dalla Giunta regionale.
5. I risultati delle analisi di autocontrollo e delle misurazioni di portata effettuate dai gestori degli impianti sono trasmessi agli Enti preposti al controllo e messi a disposizione della Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
6. Qualora l'impianto di depurazione riceva anche scarichi industriali, l'autorità di controllo deve verificare il rispetto dei limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006 per gli inquinanti derivanti da detti scarichi con la seguente frequenza minima:

    a. almeno 1 volta l'anno per impianti aventi potenzialità compresa tra 2000 e 9999 A.E.
    b. almeno 3 volte l'anno per impianti aventi potenzialità compresa tra 10.000 e 50.000 A.E.
    c. almeno 6 volte l'anno per impianti aventi potenzialità superiore a 50.000 A.E..
7. I gestori degli impianti di depurazione sono tenuti a raccogliere e mantenere aggiornati i dati tecnici sul funzionamento degli impianti nonché a segnalare ogni interruzione e ripresa del servizio ed a trasmetterli all'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico e alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 16 - Limiti allo scarico di acque reflue urbane

1. I limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della potenzialità dell'impianto e del recapito come indicati nella tabella 1 allegata alle presenti Norme.
2. In sede di autorizzazione allo scarico l'autorità competente definisce i parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 che devono essere rispettati e controllati sulla base delle acque reflue industriali trattate dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, così come riportato nella tabella 1 allegata alle presenti Norme.
3. In sede di rilascio di autorizzazione o di rinnovo allo scarico di acque reflue urbane, i gestori degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane sono tenuti a presentare all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e ad ARPAL l'elenco degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria servita dall'impianto di depurazione, riportante per ciascuno scarico industriale:
    - ragione sociale ditta;
    - codice ATECO dell'attività principale dell'insediamento;
    - indirizzo insediamento;
    - coordinate espresse nel sistema WGS84 del punto di immissione in fognatura;
    - presenza e descrizione del trattamento depurativo cui lo scarico è sottoposto prima dell'immissione in fognatura;
    - eventuali deroghe concesse rispetto ai limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006.

Art. 17 - Scarichi di acque reflue urbane recapitanti in bacini drenanti in aree sensibili

1. La Giunta regionale con provvedimento individua l'elenco degli scarichi di acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale" che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 dell'Art.106 del D.Lgs. 152/06.
2. L'elenco, i limiti di concentrazione e le modalità di trattamento degli scarichi recapitanti all'interno del drenante afferente alle aree sensibili sono individuati dalla Giunta regionale con provvedimento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Art. 18 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da fonte puntuale che compromettono la qualità dei corpi idrici

1. I titolari degli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, devono eseguire, nei tempi e modi stabiliti dalla Giunta regionale, un autocontrollo dei propri scarichi.
2. I risultati analitici dell'autocontrollo devono essere trasmessi ad ARPAL e all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche indicate nei quaderni ISPRA/CNR-IRSA pubblicati sul Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI), l'autorità che ha autorizzato lo scarico, in funzione delle concentrazioni rilevate, individua eventuali ulteriori adempimenti e misure a carico dei titolari degli stabilimenti, volti a conseguire il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 152/2006.
3. La Giunta Regionale individua i corpi idrici nei quali risulti significativa la presenza delle sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006. I gestori degli impianti di trattamento di acque

reflue urbane, i cui scarichi recapitano in detti corpi, effettuano con le modalità stabilite dalla Giunta regionale un autocontrollo sulle acque di scarico e sui fanghi provenienti dalla sedimentazione primaria .

4. I risultati analitici degli autocontrolli di cui al comma 3 sono trasmessi alla Regione. Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche indicate nei quaderni ISPRA/CNR-IRSA pubblicati sul Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI), la Giunta Regionale in funzione delle concentrazioni rilevate, individua con apposito provvedimento eventuali misure supplementari volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 152/2006.

Art. 19- Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da sorgenti diffuse che compromettono la qualità dei corpi idrici

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento dei prodotti fitosanitari la Giunta regionale, individua in attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.
2. Le misure di cui al comma 1 sono individuate sulla base degli esiti del monitoraggio dei corpi idrici e dell'analisi delle pressioni ed impatti ed applicate, nell'ordine, come prioritarie:
    a) nelle aree afferenti ai corpi idrici superficiali all'interno delle quali ricadono aree inserite nel "Registro delle Aree Protette" di cui all'Allegato 9 della Parte III del Dlgs 152/06;
    b) nelle zone di rispetto e di protezione degli acquiferi sotterranei ;
    c) nelle aree afferenti ai corpi idrici superficiali non ricompresi nel punto a).
3. I controlli sulle aziende agricole in attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sono effettuati dalle autorità competenti dando la priorità ai comuni nei quali ricadono i corpi idrici di cui al comma 2.
4. Le autorità portuali ed i gestori dei porti turistici, porti commerciali, porti rifugio, anche fluviali, con capienza maggiore di 400 PE12, provvedono ad effettuare un monitoraggio annuale dei sedimenti presenti nei bacini portuali di competenza, con particolare riferimento alla presenza di Tributilstagno, PCB totali e IPA totali. Tale monitoraggio è effettuato su campioni di sedimento superficiale e deve prevedere almeno 3 punti di campionamento per ciascuna autorità portuale e almeno 1 punto di campionamento per ciascun porto turistico, commerciale, rifugio. In tutti i casi in cui i risultati evidenzino valori superiori agli SQA di cui alle tabelle 2/A e 3/B del DM 260/2010 le autorità portuali ed i soggetti gestori individuano misure gestionali finalizzate a ridurre l'inquinamento. Annualmente le autorità portuali ed i gestori inviano alla Regione una relazione comprendente i risultati del monitoraggio e le eventuali misure gestionali adottate.
5. E' fatto divieto a chiunque detenga ancora prodotti pesticidi o fitofarmaci o antivegetativi contenenti DDT o Tributilstagno di utilizzare o disperdere nell'ambiente tali prodotti.

Art. 20 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, il presente Piano recepisce la designazione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, compresa nei Comuni di Albenga, Ceriale e Cisano sul Neva individuata con d.g.r n. 1256 del 05/011/2004 e confermata con d.g.r. 357 del 30/03/2012.
2. La Giunta regionale provvede almeno ogni 4 anni al riesame ed eventuale revisione della designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
3. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono di obbligatoria applicazione le disposizioni contenute nel programma d'azione approvato con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 21 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Per le zone di tutela assoluta vige quanto disposto all'art.94 c.3 del D.Lgs.152/2006.
2. Le zone di rispetto di cui all'articolo 94 c.4 del D.lgs. 152/2006 sono individuate ed aggiornate dalla Giunta Regionale sulla base delle proposte degli Enti di governo dell'ambito, attenendosi ai criteri descritti nell'Elaborato "Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia".
3. Gli Enti di governo dell'ambito provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 entro 12 mesi dall'approvazione del Piano.
4. A seguito dell'individuazione di cui al comma 2, la Regione provvede a notificare la delimitazione agli Enti di governo dell'ambito, alle Provincie, ai Comuni interessati e all'ARPAL.
5. Nelle more dell'individuazione delle zone di rispetto, esse hanno le seguenti estensioni:
   a) per i pozzi un cerchio di 200 m di raggio
   b) per le sorgenti, una porzione di cerchio di 200 m di raggio estesa idrogeologicamente a monte dell'opera di presa e delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione
   c) per le derivazioni superficiali, un'area circostante la zona di tutela assoluta che si estenda, ove possibile, per almeno 200 m a monte dell'opera di presa.
6. Le zone di protezione dei corpi idrici sotterranei sono coincidenti con le aree di ricarica dei sistemi idrogeologici. Le zone di protezione sono individuate ed aggiornate dalla Giunta Regionale sulla base delle proposte degli Enti di governo dell'ambito, attenendosi ai criteri descritti nell'elaborato "Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia".
7. Nelle more dell'individuazione di cui al comma 6, le zone di protezione degli acquiferi sotterranei coincidono con la superficie dei corpi idrici sotterranei caratterizzati di cui alla cartografia "Caratterizzazione delle acque sotterranee", per le quali vale quanto disposto all'art. 22 delle presenti Norme.

Art.22 – Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee

1. Nelle zone di protezione di cui al comma 6 dell'art. 21 è vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m^2 ad esclusione delle superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose e delle opere di pubblico interesse (strade, marciapiedi ecc.). La superficie che eccede i 2000 m^2 deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo.
2. Le amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate esistenti, favorendo l'infiltrazione delle acque meteoriche pulite nel sottosuolo.
3. Nelle zone di protezione di cui al comma 6 dell'art. 21 ricadenti in corpi idrici sotterranei in stato quantitativo scadente, sono ammesse nuove derivazioni di acque sotterranee esclusivamente per uso potabile, igienico sanitario e antincendio avanzate da soggetti pubblici o per impianti funzionali all'esercizio di pubblico servizio; analoghe istanze avanzate da soggetti privati sono ammesse solo qualora relative ad aree non servite da acquedotto.

Art.23 – Scarichi nel suolo

1. E' vietato lo scarico sul suolo, ad eccezione dei seguenti casi:
   a) scarichi di acque reflue urbane provenienti da reti fognarie al servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50 a.e., nelle quali trovano recapito solo acque reflue domestiche o assimilate di cui alla l.r. 29/2007 e il cui trattamento sia conforme alle disposizioni dell'art. 12 comma 1 del Piano;
   b) scarichi di acque reflue domestiche o assimilate di cui alla l.r. 29/2007, provenienti da installazioni o edifici isolati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50 a.e. e il cui trattamento sia conforme alle disposizioni dell'art. 12 comma 1 del Piano, a condizione che sia accertata l'impossibilità all'allacciamento alla pubblica fognatura secondo quanto disposto all'art. 11 comma 10 delle Norme;
   c) scarichi di acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di cui all'art.103 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 24 – Scarichi nel sottosuolo

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Provincia può autorizzare gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o di cave e delle acque pompate nel corso di particolari lavori di ingegneria, purché siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo.
3.

Art. 25 – Misure per la tutela degli habitat acquatici

1. Nel territorio non tutelato dalla Rete Natura 2000 è vietato produrre alterazioni ambientali tali da eliminare, ridurre di superficie o deteriorare qualitativamente le zone umide di rilevante interesse naturalistico. Ai fini di un'individuazione di massima di tali siti, da approfondire ove necessario con indagini mirate, gli atti di pianificazione territoriale e la progettazione degli interventi devono fare riferimento al livello conoscitivo fornito dalla cartografia regionale, con particolare riferimento ai siti puntuali di area nucleo, alle sorgenti importanti per le specie, ai siti puntuali di zone umide, ai siti areali di zone umide. Sono fatti salvi gli interventi di rilevante interesse pubblico e gli interventi sugli invasi artificiali ad uso idropotabile ed idroelettrico, per i quali devono essere previste adeguate misure di mitigazione e compensazione.
2. Ai fini di garantire la significatività del monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici è vietato effettuare lavori in alveo che producano la movimentazione di sedimenti o l'eliminazione della vegetazione acquatica e riparia in tratti di 200 metri di lunghezza, centrati sulle stazioni di monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali; a tale scopo la Regione pubblica ed aggiorna la cartografia e l'elenco delle suddette stazioni di monitoraggio. Sono fatti salvi gli interventi per la riduzione del rischio idraulico o altri interventi di rilevante interesse pubblico nell'ambito dei quali la Provincia territorialmente competente concorda con la Regione, in sede di approvazione del progetto, le modalità attuative degli interventi.

Art. 26 – Definizione e calcolo del Deflusso Minimo Vitale

1. Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata istantanea, da lasciare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.
2. Il territorio ligure ricade nell'ambito di tre distinte autorità di bacino: Fiume Po, Fiume Magra, bacini tirrenici liguri e per tutte il DMV è costituito da:
    a. una componente idrologica calcolata sulla base della portata media naturale del corso d'acqua, quantificata in coerenza con i criteri approvati dalle autorità di bacino e determinati dagli studi di bilancio idrico descritti nell'elaborato "Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri di determinazione del DMV";
    b. dei fattori correttivi che modulano la componente idrologica media di base al fine di tenere conto della variabilità morfologica, naturalistica, di stato qualitativo, di bisogno di fruibilità e degli scambi con la falda;
    c. un fattore di modulazione temporale che consente un migliore rispetto di quelle componenti di variabilità naturale del regime idrologico che sono necessarie a garantire l'equilibrio sedimentario e la tutela degli ecosistemi acquatici.
3. L'autorità concedente impone il rilascio del DMV calcolato sulla base della componente idrologica e dei fattori correttivi contestualmente al rilascio delle nuove concessioni di derivazione d'acqua, comprese le varianti sostanziali ovvero per le concessioni autorizzate in via provvisoria.
4. Il valore del DMV deve essere indicato nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua.
5. In tutti i disciplinari di concessione deve essere indicata la facoltà dell'Autorità concedente di revisione periodica del valore del DMV.
6. La revisione del DMV può essere determinata tenendo conto dei risultati e degli sviluppi del monitoraggio qualitativo effettuato sul corso d'acqua interessato dalle derivazioni, dell'evoluzione nel tempo dell'impatto antropico, dell'aggiornamento del bilancio idrico, dell'attuazione delle misure previste dal Piano, del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per il corpo idrico oggetto della derivazione, nonché di specifiche sperimentazioni e verifiche sull'efficacia dei rilasci.
7. Le opere di presa devono essere dotate di regolatori di deflusso dimensionati in modo da limitare la portata prelevata a quella massima concessa ed eventuali esuberi devono essere rilasciati entro una distanza non superiore alla larghezza d'alveo alla presa, garantendo comunque la risalita dell'ittiofauna.
8. Laddove la presa è realizzata con sbarramenti in alveo, il rilascio del DMV deve essere garantito dalla conformazione strutturale delle opere di sbarramento e presa.
9. Nel caso in cui il rilascio del DMV non possa essere garantito con interevenți strutturali, ovvero dipenda da sistemi di regolazione, il concessionario, deve garantire la misura in continuo del DMV e delle portate derivate e la loro trasmissione all'ente concedente.

Art. 27 – Componenti del Deflusso Minimo Vitale

1. I valori del DMV su tutto il territorio ligure sono calcolabili tramite le formule riportate nell'elaborato di Piano denominato "Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri di determinazione del DMV", paragrafo 3.1.
2. I valori del DMV e delle portate medie caratteristiche dei corsi d'acqua, calcolati come descritto nell'elaborato "Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri di determinazione del DMV" sono riportati nella cartografia "Portate e DMV" e costituiscono riferimento per i rilasci minimi che devono essere garantiti.
3. Per quanto attiene i fattori correttivi, per i bacini padani e tirrenici ad esclusione del Magra, si fa riferimento alla d.g.r. n. 1175/2013 ed alla cartografia pubblicata su "Ambiente in Liguria". Per il bacino del Magra si fa riferimento alle Norme di attuazione del "Piano Stralcio per la tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni" pubblicate sul sito "www.adbmagra.it".

4. La Giunta regionale provvede al completamento dell'individuazione dei fattori correttivi nonché al loro aggiornamento anche sulla base degli esiti del monitoraggio e della classificazione dei corpi idrici nonché, qualora necessario, all'aggiornamento delle modalità di calcolo del DMV idrologico di cui al precedente comma 1. Per il bacino del Magra all'aggiornamento dei fattori correttivi provvede l'Autorità di Bacino del Magra.
5. Qualora l'applicazione dei fattori correttivi aumenti il valore del DMV complessivo oltre la soglia del doppio della componente idrologica, l'Autorità competente ha la facoltà di limitare il valore di DMV a tale soglia, nel caso in cui il concessionario ne dimostri la sua adeguatezza, rispetto agli aspetti che il DMV è volto a salvaguardare.

Art. 28 – Criteri per l'applicazione del DMV

1. Per l'applicazione del DMV, tanto della componente idrologica che dei fattori correttivi, l'autorità concedente procede, di norma, secondo criteri di compensazione, continuità, modulazione controllo, come di seguito indicati, fermo restando il rispetto del valore del DMV complessivo medio annuo calcolato:
    a. compensazione: il DMV deve essere calcolato per ogni singola opera di presa/restituzione, e non valutato complessivamente sull'impianto. Per le opere esistenti, su proposta del concessionario, anche allo scopo di rendere minime le perdite energetiche ed evitare la dispersione di contributi poco significativi da un punto di vista ambientale, si può ammettere la concentrazione dei rilasci in uno o più punti, in relazione alle caratteristiche ambientali del sito; in questi casi l'autorità competente può prevedere compensazioni in termini di aumento delle portate del DMV concentrato.
    b. continuità: il DMV deve garantire la continuità dell'ecosistema fluviale interessato dalla derivazione, attuando i rilasci immediatamente a valle delle opere di presa o dall'invaso, ancorché sia tecnicamente possibile e compatibile con la sicurezza delle opere, e predisponendo sistemi di rilascio che ne garantiscano il deflusso in ogni condizione e che necessitino la minor manutenzione possibile, in relazione alle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua.
    c. modulazione: il valore del DMV può assumere valori differenti nel corso dell'anno, allo scopo di conservare la variabilità del regime naturale dei deflussi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela dell'ittiofauna e, quando la necessità sia limitata a brevi periodi dell'anno, di diluizione dei carichi inquinanti ;
    d. controllo: l'applicazione del DMV deve essere accompagnata dalle misure necessarie per la rilevazione degli effetti conseguiti, anche in termini di miglioramento ambientale, al fine della verifica della "reattività" nel tempo dell'ecosistema e delle eventuali necessità di modifica del DMV.

Art. 29 – Regolazione delle derivazioni in atto

1. Nel caso di concessioni vigenti, il valore del DMV, comprensivo sia della componente idrologica che dei fattori correttivi, viene individuato dall'Autorità concedente con provvedimento espresso, nel quale viene definito il termine per la presentazione, da parte del concessionario, del progetto di adeguamento delle opere per l'esercizio della derivazione. Tale termine, graduato in relazione alla complessità delle opere costituenti la derivazione e all'intensità della rimodulazione richiesta, non può superare i centottanta giorni dalla data del medesimo provvedimento.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere emanato, per tutte le grandi derivazioni, entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, ed entro quattro anni per tutte le altre derivazioni.
3. Il concessionario, entro il termine fissato dall'autorità concedente, deve presentare un progetto avente almeno i contenuti di un progetto preliminare, che descrive in modo dettagliato le soluzioni tecniche per garantire con continuità il DMV e per consentire la sua misurazione. L'autorità competente verifica che le soluzioni tecniche soddisfino il requisito di flessibilità di regolazione delle portate derivate sia con riguardo al valore della massima portata di concessione che al rilascio del DMV.

4. Entro novanta giorni dal ricevimento del progetto, l'autorità concedente, acquisiti i necessari pareri, emette il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione delle opere di regolazione della derivazione.
5. L'autorità concedente, con il provvedimento di cui al comma precedente, determina il termine per l'esecuzione dei lavori. Detto termine deve essere rapportato all'entità e alla tipologia delle opere da realizzare e, comunque, non può superare i tre anni dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento di autorizzazione.
6. L'inosservanza da parte del concessionario delle disposizioni impartite con i provvedimenti di cui ai commi precedenti costituisce inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ai sensi dell'articolo 55 del R.D. n. 1775/1933.
7. L'adeguamento delle concessioni vigenti, compreso quello relativo al canone concessorio, non può dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della autorità concedente.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle grandi derivazioni ad uso idroelettrico scadute.

Art. 30 – Deroghe nell'applicazione del DMV

1. Le Autorità concedenti, in caso di particolari e documentate situazioni locali, possono variare per periodi definiti non superiori a 3 mesi i valori previsti per il DMV, qualora non sia possibile soddisfare la richiesta mediante l'utilizzo di altre fonti alternative e siano state poste in essere tutte le misure atte al risparmio della risorsa idrica ovvero se tali misure risultano non economicamente sostenibili. Tali deroghe non devono, comunque pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e gli obiettivi per specifica destinazione previsti dal piano per il corso d'acqua.
2. Per derivazioni inferiori a 0,7 l/s, ivi comprese quelle ad uso agricolo costituenti un'utenza unica complessiva, che non insistono nei tratti apicali di corsi d'acqua aventi area drenata pari o inferiore a 3 kmq è possibile derogare al rilascio del DMV purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
    - la presa non presenti opere di sbarramento che alterino localmente il naturale deflusso delle acque;
    - non siano presenti altre prese entro 300 m dall'opera di presa.

Art. 31 – Limitazioni alle nuove derivazioni

1. Le nuove derivazioni, a qualunque uso destinate, che prevedono la realizzazione di nuove opere di presa a sbarramento del corso d'acqua, sono ammesse a condizione che il tratto di alveo posto a valle del punto di restituzione sia esente da derivazioni per una lunghezza pari alla distanza D tra l'opera di presa e la restituzione.
2. Nei corsi d'acqua con qualità ambientale elevata è vietata la costruzione di nuovi sbarramenti a meno che non venga dimostrato il mantenimento dello stato qualitativo elevato.
3. Non è ammesso il rilascio di concessioni per nuove derivazioni ricadenti nei tratti apicali di corsi d'acqua aventi area drenata pari o inferiore a 3 km^2, comprese le sorgenti ricadenti in tale area.
4. Nei corsi d'acqua di cui al comma 3, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma e a condizione che il DMV sia pari ad almeno 1/3 della portata naturale istantanea sono ammesse nuove derivazioni nei seguenti casi:
    a. derivazioni ad uso potabile o igienico, dove sia dimostrabile l'impossibilità ad allacciarsi alla rete di distribuzione pubblica per motivi di natura tecnica, economica o ambientale;
    b. derivazioni inferiori a 0,7 l/s per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente ai titolari della concessione e alle loro famiglie, per l'abbeveraggio del bestiame e per ogni altro uso connesso agli stretti fabbisogni familiari, che non hanno fine economico;
    c. piccole derivazioni ad uso idroelettrico con potenza nominale inferiore a 20kW a servizio di strutture esistenti non collegate alla rete di distribuzione di energia elettrica e per le quali non

risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale.

d. Piccole derivazioni ad uso idroelettrico che sfruttano la portata fluente attraverso opere trasversali al corso d'acqua, limitatamente al solo salto generato dall'opera di regimazione esistente, fatte salve specifiche esigenze di rilascio funzionali all'eventuale costruzioni di scale per la risalita dei pesci.

5. Nei corpi idrici superficiali in stato di qualità elevato nonché nei bacini afferenti agli stessi, non possono essere rilasciate nuove concessioni di piccole e grandi derivazioni ad uso idroelettrico od aumenti di prelievi idrici né varianti al periodi di prelievo rispetto a quelli in essere.

6. Nei corsi d'acqua di cui al comma 5, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma, possono essere concesse nuove derivazioni od aumenti di prelievi idrici ad uso idroelettrico purché venga dimostrato il mantenimento dello stato di qualità elevato sulla base di documentazione e piani di monitoraggio redatti in conformità a criteri assunti dalla Giunta regionale; sono comunque ammessi gli impianti la cui distanza tra punto di presa e restituzione è inferiore o pari alla larghezza dell'alveo nella sezione di presa su briglie esistenti, compatibili con le previsioni dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico ed in cui è garantita la risalita dell'ittiofauna.

8. La produzione di energia idroelettrica è comunque ammessa se associata ad utilizzi già esistenti e limitatamente alle quantità già autorizzate per altri utilizzi.

Art.32 – Misure per il rilascio di concessioni nei corpi idrici che alimentano acquiferi in stato quantitativo scadente

1. Nelle more dell'individuazione del fattore correttivo A, nei corsi d'acqua e sorgenti ricadenti in bacini aventi area drenata maggiore di 3 km^2 che alimentano acquiferi in stato quantitativo scadente possono essere assentite nuove derivazioni od aumenti di prelievi idrici a condizione che siano attuati interventi compensativi volti a migliorare il bilancio idrico della falda, che dovranno essere valutati con uno studio d'impatto complessivo dell'intervento sulla ricarica di falda e verificati con idonei monitoraggi.

2. Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1 le derivazioni afferenti al bacino drenante di monte inferiori a 0,7 l/s nonché le derivazioni ad uso potabile, qualora sia dimostrato che non sia possibile avvalersi di altra risorsa idrica.

Art. 33 – Misuratori della portata prelevata

1. Ciascun punto di prelievo a qualunque uso destinato deve essere dotato di un misuratore della portata effettivamente prelevata.

2. Nel caso di derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del Piano, alimentate da più prese, la misura dell'acqua derivata può essere cumulata in un unico punto di misura, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
   a. sia dimostrata l'insostenibilità tecnica e/o economica alla misurazione dell'acqua derivata da ciascuna presa;
   b. tutta l'acqua prelevata sia quantificata integralmente;
   c. siano distinguibili rispettivamente le componenti derivanti dalla superficie da quelle derivanti dal sottosuolo e le componenti derivanti da bacini afferenti a corpi idrici differenti.

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento criteri e modalità di misura delle derivazioni.

Art. 34 – Regime di salvaguardia

1. Dalla data di adozione del presente Piano non sono consentiti interventi o rilascio di concessioni di derivazione che siano in contrasto con le disposizioni previste nel Piano, fatte salve le nuove derivazioni

che prevedono il riutilizzo e eventuale potenziamento di opere di presa a sbarramento dismesse e per la quali sia stata presentata istanza di concessione prima dell'adozione del Piano.

TABELLA 1 : limiti allo scarico di acque reflue urbane (articolo 16)

potenzialità scarico acque reflue urbane	recettore	trattamento normativo	tipi di trattamento	limiti di emissione	controlli aggiuntivi
fino a a 500 A.E.	acque interne	appropriato	fossa imhoff	controlli su gestione impianto	in fognatura ammesso solo scarico di acque reflue domestiche o assimilate
tra 500 e 2000 A.E.	acque interne	appropriato	primario + fase ossidativa o altra tecnologia depurativa naturale	BOD5:( ); COD: ( ); SST: ( )	parametri da tab3/1A/1B in caso di scarichi industriali o rifiuti in fognatura
superiore a 2000 A.E.	acque interne	secondario o equivalente	secondario	tabella 1 allegato 5 D.lgs.152/06	parametri da tab3/1A/1B in caso di scarichi industriali o rifiuti in fognatura
fino a a 50 A.E.	acque marine	appropriato	vasca settica o fossa imhoff + disinfezione	controlli su gestione impianto	in fognatura ammesso solo scarico di acque reflue domestiche o assimilate
da 50 a 1000 A.E.	acque marine	appropriato	imhoff + grigliatura+ disoleatura + disinfezione + condotta	controlli su gestione impianto	in fognatura ammesso solo scarico di acque reflue domestiche o assimilate
da 1.000 a 2.000 A.E.	acque marine	appropriato	rimozione spinta frazione sospesa + disoleatura + condotta	BOD5:( ); COD: ( ); SST: ( )	in fognatura ammesso solo scarico di acque reflue domestiche o assimilate
da 2.000 a 10.000 A.E. (agglomerati con ampie fluttuazioni)	acque marine	appropriato	rimozione spinta frazione sospesa + disoleatura + condotta	BOD5:( ); COD: ( ); SST: ( )	in fognatura ammesso solo scarico di acque reflue domestiche o assimilate
da 2.000 a 10.000 A.E.	acque marine	secondario o equivalente	secondario + condotta	tabella 1 allegato 5 D.lgs.152/06	parametri da tab3/1A/1B in caso di scarichi industriali o rifiuti in fognatura
superiore a 10.000 A.E.	acque marine	secondario o equivalente	secondario + condotta	tabella 1 allegato 5 D.lgs.152/06	parametri da tab3/1A/1B in caso di scarichi industriali o rifiuti in fognatura